

Vademecum per l'uso:

ultimo aggiornamento: 09.04.2018

CALDAIE A BIOMASSA

SOSTITUZIONE O NUOVA INSTALLAZIONE, DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE DOTATI DI GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI DA BIOMASSE COMBUSTIBILI

CHI PUÒ ACCEDERE:

tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio;

E' possibile per tutti i contribuenti, in luogo delle detrazioni, optare per la cessione del credito⁽¹⁾.

PER QUALI EDIFICI:

- alla data della richiesta di detrazione **devono essere "esistenti"** ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi.

ENTITA' DEL BENEFICIO:

è possibile detrarre il 50% ⁽²⁾delle spese totali sostenute dal 1.1.2018 al 31.12.2018, per un massimo di €30.000 per unità immobiliare.

REQUISITI DELL'INTERVENTO

⁽¹⁾ Per maggiori approfondimenti si rimanda al "Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.08.2017"

⁽²⁾ Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2017 si applica l'aliquota del 65%

REQUISITI TECNICI SPECIFICI:

- l'intervento può configurarsi come **sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico** o come nuova installazione, sugli edifici esistenti;
- dalla definizione di "impianto termico" contenuta nel Dlgs 192/2005 e s.m.i., riteniamo che **il generatore di calore debba appartenere a una delle seguenti categorie:**

<u>Tipologia</u>	<u>Norma di rif.</u>
<u>Caldaie a biomassa < 500 kW</u>	<u>UNI EN 303-5</u>
<u>Caldaie a biomassa ≥ 500 kW</u>	-
<u>Caldaie domestiche a biomassa, che riscaldano anche il locale di installazione < 50 kW</u>	<u>UNI EN 12809</u>
<u>Stufe a combustibile solido</u>	<u>UNI EN 13240</u>
<u>Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet < 50 kW</u>	<u>UNI EN 14785</u>
<u>Termo cucine</u>	<u>UNI EN 12815</u>
<u>Inserti a combustibile solido</u>	<u>UNI EN 13229</u>
<u>Apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi</u>	<u>UNI EN 15250</u>
<u>Brucciatori a pellet per piccole caldaie da riscaldamento</u>	<u>UNI EN 15270</u>

- **deve inoltre possedere i seguenti requisiti:**

- un rendimento utile nominale minimo non inferiore all'85%** (in base al punto 1 dell'Allegato 2 del DLgs. 28/2011);
- la certificazione ambientale di cui al DM 07/11/2017 n. 186** pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18/12/2017 in attuazione dell'articolo 290, comma 4, del D.Lgs. n°152 del 2006, in base al punto 1 dell'Allegato 2 del DLgs. 28/2011;
- Il rispetto di normative locali per il generatore e per la biomassa;**
- conformità alle norme UNI EN ISO 17225-5 per il pellet, UNI EN ISO 17225-4 per il cippato e UNI EN ISO 17225-5 per la legna.**

SPESE AGEVOLABILI:

assicurate le condizioni su esposte:

- smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, dell'impianto termico esistente con un generatore di calore a biomassa;
- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA:

"**Scheda descrittiva dell'intervento**", da trasmettere esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori (per il 2018: <http://finanziaria2018.enea.it>), entro i 90 giorni successivi

alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere⁽³⁾;

Il calcolo del risparmio energetico, in nel caso di nuova installazione, va eseguito in relazione alla tecnologia standard di riferimento (caldaia a gas a condensazione).

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE:

Di tipo tecnico:

- **asseverazione⁽⁴⁾ redatta da un tecnico abilitato** (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale, **contenente i requisiti tecnici di cui sopra;**
- **originale della documentazione inviata all'ENEA, debitamente firmata;**
- **schede tecniche.**

di tipo amministrativo:

- **fatture** relative alle spese sostenute;
- **ricevuta del bonifico bancario o postale** (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
- **ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID)**, che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale, **ricevuta della raccomandata postale.**

http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecno/caldaie_biomassa.pdf

⁽³⁾ La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n°43 (<http://www.acs.enea.it/faq>) e si seguano le procedure in essa riportate.

⁽⁴⁾ In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l'asseverazione può essere:

- sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell'Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);
- esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell'Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).